

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	Provincia di Brescia	
	N. di rep.	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ	
	SE.VA.T. S.C.R.L. DEI SERVIZI TECNICI E CONTRATTO	
	DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
	"RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE CON LA	
	REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI A CIRCOLAZIONE	
	ROTATORIA SULLA SP BS 345 DELLE TRE VALLI A PONTE	
	ZANANO"- CUP: C99J24000880003- CIG _____	
	L'anno 2025 addì ____, del mese di DICEMBRE nella	
	sede di Comunità Montana di Valle Trompia, in Via	
	Giacomo Matteotti n. 327.	
	Avanti a me dott. Armando Sciatti Segretario	
	dell'Ente autorizzato a rogare i contratti in forma	
	pubblica amministrativa in favore della Comunità	
	Montana di Valle Trompia, ai sensi dell'art. 49	
	dello Statuto approvato con delibera Assembleare n.	
	34 del 30.12.2009;	
	SONO COMPARSI	
	da una parte: Arch. Alessandro Abeni, nato a Brescia	
	il 10/08/1965 in qualità di Dirigente dell'Area	
	1	

Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana Valle Trompia, giusto decreto del Presidente n. 9485 del 30.07.2024, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana della Valle Trompia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante», codice fiscale 83001710173;

dall'altra parte Arch. Fabrizio Veronesi, nato a Brescia (BS) il 12.11.1960, in qualità di rappresentante della società **SE.VA.T. Servizi Valle Trompia SCARL** con sede in Via Giacomo Matteotti, 325 - 25063 Gardone Val Trompia (BS) - C.F./ P.IVA 03849630987, giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Società - deliberazione n. ____ del ____, in qualità di Direttore Generale della predetta Società che agisce quale Società in forma singola ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia come risulta da visura camerale acquisita in data 15/12/2025 al n. T 631323147, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE

- La Comunità Montana di Valle Trompia detiene una partecipazione del 86,9662% nella società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l, società interamente composta da soci pubblici adatta a ricevere affidamenti in house secondo quanto disposto dalla normativa vigente;

- è stato acquisito agli atti il documento unico di regolarità contributiva prot. INPS n. 48430447 del 24/11/2025 con scadenza validità 24/03/2026 rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;

- L'art. 7, comma 2 del Dlgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente a società *in house* lavori, servizi o forniture nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato e che per ciascun affidamento adottano un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- Con delibera di giunta n. 194 del 18/12/2025 la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. i servizi tecnici, la manutenzione ordinaria e il finanziamento per la realizzazione dell'opera "Ristrutturazione della viabilità comunale con la realizzazione di nuove intersezioni a circolazione rotatoria sulla SP BS 345 delle tre valli a Ponte Zanano".

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Direttore Generale che accetta senza riserva alcuna, dei servizi tecnici, della manutenzione ordinaria, oltre che al finanziamento per la realizzazione dell'opera "Ristrutturazione della viabilità comunale con la realizzazione di nuove intersezioni a circolazione rotatoria sulla SP BS 345 delle tre valli a Ponte

Zanano" - CUP: C99J24000880003

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino al 31/12/2028.

2. Qualora nel corso della durata della realizzazione dell'opera fossero previste proroghe per il completamento degli interventi, il presente contratto si intenderà automaticamente prorogato alle nuove scadenze concordate tra le parti.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente le fasi di cui all'art. 3 del Protocollo di intesa tra Comunità Montana di Valle Trompia e il comune di Sarezzo approvato con le relative delibere n. 166 del 23/10/2025 e n. 153 del 15/10/2025 e comunque nell'ambito tecnico a:

- sviluppare le valutazioni preliminari;
- curare la progettazione necessaria;
- curare la verifica e validazione del progetto da sottoporre al Comune per la relativa approvazione;
- incaricare il collaudatore in corso d'opera secondo le indicazioni fornite dalla Provincia di

Brescia;

- curare la redazione del bando e della procedura di gara;

- curare la direzione lavori, l'assistenza al cantiere e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione fino all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione);

- svolgere le attività di manutenzione ordinaria dell'opera necessarie al mantenimento in efficienza, funzionalità e sicurezza delle opere realizzate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente contratto;

- rendicontare tutte le spese sostenute in nome e per conto del Comune, anche affinché il Comune possa adempiere all'impegno assunto con la Provincia di Brescia di trasmettere alla stessa la rendicontazione tecnico contabile di tutte le spese sostenute;

- supportare il Comune nella rendicontazione sulla piattaforma di monitoraggio delle opere pubbliche BDAP e rendicontare sulla piattaforma di monitoraggio Osservatorio dei lavori pubblici per

	la parte di competenza;	
	- servizio di manutenzione ordinaria dell'opera su	
	richiesta;	
	Art. 5 - Ammontare del contratto e trattamento	
	economico - fiscale	
	1. Ammontare complessivo del contratto	
	L'ammontare complessivo del presente contratto è	
	pari ad euro 2.957.438,68 suddiviso come segue:	
	A. € 2.640.240,00 destinati alla realizzazione	
	delle opere;	
	B. € 249.998,96 per spese tecniche/servizio di	
	manutenzione ordinaria oltre cassa 4% ed IVA	
	22% per complessivi € 317.198,68 CIG:	
	L'importo per le spese tecniche sarà	
	progressivamente erogato mediante fattura	
	elettronica con le seguenti modalità:	
	• quota del 20% alla consegna del Progetto	
	Esecutivo;	
	• quota del 30% alla consegna dei lavori per la	
	direzione lavori e coordinamento della	
	sicurezza in fase di esecuzione;	
	• quota del 30% al raggiungimento dell'50% dei	
	lavori per la direzione lavori e coordinamento	

	della sicurezza in fase di esecuzione;	
	• quota del 20% alla presentazione del	
	certificato di regolare esecuzione;	
	La liquidazione avverrà dietro presentazione di	
	fattura elettronica.	
	Le liquidazioni e i trasferimenti avverranno in	
	coerenza con i flussi di versamento della quota da	
	parte del Comune di Sarezzo a favore della Comunità	
	Montana di Valle Trompia.	
	2. Spese tecniche e servizio di manutenzione	
	Le attività di progettazione, direzione lavori,	
	assistenza tecnica, attività istruttorie, servizi	
	amministrativi e tecnici e ogni altra prestazione di	
	natura tecnico-professionale svolta dalla società	
	costituiscono prestazioni di servizi rilevanti ai	
	fini IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR	
	633/1972.	
	3. Realizzazione delle opere - trasferimenti in	
	conto impianti fuori campo IVA	
	Le somme di cui alla precedente lettera A) non	
	costituiscono corrispettivo di prestazioni rese	
	dalla società.	
	Esse rappresentano trasferimenti finanziari erogati	
	da Comunità Montana di Valle Trompia alla propria	

società in house per consentire la realizzazione di opere pubbliche di proprietà degli Enti convenzionati, senza margine di profitto e nell'ambito dell'attività istituzionale svolta per conto dell'Ente comunitario medesimo. Tali trasferimenti assumono natura di contributi in conto impianti e, in quanto privi di sinallagma, sono fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell. A) del DPR 633/1972.

4. Modalità di erogazione dei contributi in conto

impianti

Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle opere saranno erogate sulla base degli stati di avanzamento procedurale e contabile dell'intervento, previa verifica della conformità tecnica ed amministrativa da parte dell'Ente.

L'erogazione avverrà senza emissione di fattura, mediante provvedimento di liquidazione motivato che attesti la natura di contributo non corrispettivo.

5. Assenza di attività commerciale verso terzi

La società opera nel presente contratto di finanziamento quale mero braccio operativo della Comunità Montana di Valle Trompia, in modalità in house providing e non assume il rischio economico né

svolge attività commerciale autonoma verso terzi nell'esecuzione delle opere. La proprietà delle opere rimane in capo agli Enti convenzionati.

Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di modifica

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove esigenze non dilazionabili (a titolo esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili o derivanti da variazioni legislative o di pubblico interesse o di pubblica tutela), è facoltà della Comunità Montana richiedere a Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse, provvedendo, se del caso, a riconoscerne il valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva

dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Presidente della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, e l'arch. Fabrizio Veronesi, in qualità di Direttore della Società, nato a Brescia il 12.11.1960, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo

atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio" IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese data fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. La società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. La società inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

1) fallimento;

2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;

3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;

	4) violazione degli obblighi relativi	
	all'applicazione del contratto collettivo	
	nazionale di lavoro.	
	5) mancato utilizzo del bonifico bancario o	
	postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3,	
	comma 9-bis della legge n. 136/2010.	
	3. In caso di risoluzione del contratto	
	all'affidatario verrà comunque saldato il	
	corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno	
	della disposta risoluzione. Nell'eventualità della	
	risoluzione del contratto per i motivi suddetti,	
	l'amministrazione può incamerare la cauzione	
	prestata.	
	Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 36/2023	
	Oltre a quanto già previsto al precedente articolo	
	12, il presente contratto può essere risolto durante	
	il periodo della sua efficacia, se una o più delle	
	condizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023	
	sono soddisfatte sono soddisfatte.	
	Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	
	1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di	
	recedere dal contratto, ai sensi dell'art 123 del	

D.lgs. n. 36/2023, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 210 e 211 del D.Lgs.

31 marzo 2023, n. 36.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante

l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica mediante modello unico informatico utilizzando il software UniMod 4.3.

Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante personal computer e software di videoscrittura (art.32 co. 14 del codice dei contratti). Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti direttamente dal video che, riconosciuto conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista

lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s, del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82 codice
dell'amministrazione digitale.

Per la Comunità Montana di Valle Trompia

Arch. Alessandro Abeni

Per la Società Se.Va.T.

Il Direttore Arch. Fabrizio Veronesi

Il Segretario Dott. Armando Sciatti

Io sottoscritto Segretario Dott. Armando Sciatti,
attesto che i certificati di firma utilizzati dalle
parti sono stati verificati ai sensi dell'art.10 del
D.P.C.M. 30.03.2009.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti